




COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

PIANO URBANISTICO COMUNALE




AGGIORNAMENTO RIR A SEGUITO DI INTERVENTI REALIZZATI DALL'AZIENDA CARMAGNANI
AL FINE DI CONTENERE LE AREE DI DANNO

Elaborazione conseguente ai pareri sovraordinati
Accoglimento osservazioni ed effetti del processo di partecipazione
Aggiornamenti e modifiche legislative
Errori materiali

Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti

AGGIORNAMENTO RIR



**INTERVENTI REALIZZATI DALL'AZIENDA CARMAGNANI AL FINE DI CONTENERE LE AREE DI DANNO DI ELEVATA LETALITÀ PER IRRAGGIAMENTO SULLA FERROVIA GENOVA-VENTIMIGLIA-
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ TERRITORIALE DELL STABILIMENTO A. CARMAGNANI**

Aspetti rilevati nella prima fase di elaborazione dell'elaborato tecnico RIR.

La prima fase di elaborazione dell'elaborato tecnico RIR, conclusa con l'adozione da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 47/2013, , ha evidenziato aspetti di incompatibilità dello stabilimento "A.C. Carmagnani" S.p.A. con il territorio circostante a causa della fuoriuscita delle aree di danno relative a scenari incidentali aventi origine nei punti di travaso e nella zona serbatoi di stoccaggio. In particolare è stato rilevato che:

- 1) nell' unità travaso autobotti ed in quella delle ferrocisterne, l'analisi del rischio effettuata dal gestore, ha evidenziato scenari incidentali, caratterizzati da frequenze di accadimento comprese fra $7 \cdot 10^{-6}$ e $4,2 \cdot 10^{-9}$ occ./anno che, in direzione sud, coinvolgono aree esterne allo stabilimento definite di categoria C. In particolare ne risulta coinvolta, con irraggiamenti oltre la soglia dell'elevata letalità, la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia.
- 2) In direzione ovest e nord, le aree di danno dovute agli scenari incidentali provocati dal sovrariempimento dei serbatoi, fuoriescono significativamente dai confini di stabilimento, inglobando all'interno delle soglie di inizio letalità ed elevata letalità, porzioni di territorio classificate nelle categorie B e C.

Gli eventi che caratterizzano il profilo di rischio proprio della zona travaso, presentano frequenze di accadimento che non possono essere trascurate. Particolarmente significativi risultano anche gli impatti verso l'esterno, in considerazione dell'elevato irraggiamento che interessa una linea ferroviaria di primaria importanza, ad elevatissima concentrazione di convogli per pendolari. In tale zona quindi, è necessario che il gestore intervenga con misure di tipo impiantistico, o con opere provvisorie che prevengano gli scenari incidentali, o ne contengano significativamente gli effetti.

Diverse le considerazioni per la zona serbatoi: se è vero che le aree di danno fuoriescono, ancor più significativamente, oltre i confini di stabilimento, occorre tuttavia evidenziare che esse coinvolgono luoghi solo saltuariamente abitati e solo nelle ore diurne. Inoltre le frequenze d'accadimento associate a tali eventi sono stimate pari a $1,9 \cdot 10^{-13}$ occ./anno, quindi ben oltre il limite delle $1 \cdot 10^{-10}$ occ./anno che nell'elaborato tecnico RIR è stata assunta come soglia oltre la quale gli eventi incidentali sono considerati irrilevanti perché equiparabili ad eventi imponderabili su cui il gestore non esercita alcuna possibilità di controllo. Per tali ragioni quindi è possibile ritenere che per questa seconda categoria di eventi non sussistano le ragioni di incompatibilità territoriale.

Interventi che il gestore ha provveduto a realizzare

Al fine di rimuovere le cause che impedivano all'azienda, per le problematiche esistenti nella zona postazioni di travaso, di essere compatibile con il territorio circostante, il gestore ha individuato gli interventi da effettuarsi nell'area considerata in grado di modificare radicalmente lo sviluppo degli scenari incidentali, i cui effetti resterebbero quindi contenuti all'interno dei confini di stabilimento.

L'incompatibilità è da ricondurre a ipotesi incidentali la cui frequenza di accadimento (n. occ/anno) è inferiore a 10^{-6} così come espressamente prescritto dal DM 9 maggio 2001 del Ministero dell'Ambiente e che si richiamano nella tabella che segue.

Incidente	ID sequenza	Frequenza (occ. /anno)	Volume Rilasciato (mc)	Evoluzione
Sovrariempimento autobotte al carico	Sc2	2,5 E-7	10	Pozza non confinata di orto xilene (Deq 16 m)
Rottura/distacco di un braccio di carico autobotti	Sc4	1.3 E-7	10	Pozza non confinata di orto xilene (Deq 16 m)
Sovrariempimento ferrocisterne	Sc5	5.2 E-8	0.8	Pozza non confinata di orto xilene (Deq 3.3 m)
	Sc6	5.2 E - 10	3.3	Pozza non confinata di orto xilene in massicciata (Deq 6.5 m)
Rottura / distacco di un braccio di carico ferrocisterne	Sc 8	4.2 E-8	6.9	Pozza non confinata di orto xilene in massicciata (Deq 9.4 m)
	Sc9	4.2 E - 8	5.6	Pozza non confinata di orto xilene in massicciata (Deq 8.4 m)
	Sc10	4.2 E-10	9.3	Pozza non confinata di orto xilene in massicciata (Deq. 11 m)

La società Carmagnani, al fine di superare le ragioni di dichiarata incompatibilità, ha provveduto a realizzare opere volte ad evitare, in caso di rilascio, la formazione di pozze persistenti di liquido al suolo, in modo da contenere gli effetti dell'irraggiamento dovuto a pool- fire.

Le opere realizzate riguardano:

1. Presso i punti di carico delle ferro cisterne (III e IV GRUPPO) sono stati realizzati bacini di raccolta che permettono di convogliare i liquidi rilasciati verso la fossa della pesa ferroviaria. La fossa ha un volume pari a 90 mc., in grado di contenere tutto il volume di liquido potenzialmente rilasciabile (rif. Sc 10). La fossa è chiusa dalla bascula, in modo da contenere gli effetti (improbabili) di un eventuale irraggiamento, che rimarrebbe confinato entro la fossa. Nella fossa c'è una pompa ad immersione per prelevare il liquido.
2. Presso i punti di ricarica delle autobotti (III e IV gruppo) sono realizzate delle vasche di raccolta impermeabili, che permettono di convogliare i liquidi rilasciati verso l'impianto di raccolta dei reflui, in grado di ospitare volumi molto maggiori dell'eventuale rilascio.

Entrambi gli apprestamenti impediscono la formazione di pozze persistenti al suolo, rendendo i seguenti scenari non credibili:

- Formazione di pozze in corrispondenza dei punti di carico/scarico autobotti (III e IV gruppo)
- Formazione di pozze in corrispondenza dei punti di carico/scarico ferro cisterne (III e IV gruppo)
- Pool fire in corrispondenza dei punti di carico/scarico autobotti (III e IV gruppo)
- Pool fire in corrispondenza dei punti di carico/scarico ferro cisterne (III e IV gruppo)

Al riguardo si rileva che la Società Carmagnani ha provveduto a comunicare al **Comitato Tecnico Regionale** lo stato finale dei lavori configurando gli stessi secondo tipologie di lavori NAR (non aggravio di rischio), ai sensi del DM 9/5/98.

Il C.T.R. ha formulato il proprio parere in merito agli interventi realizzati dalla società Carmagnani in data 17.04.2014 dichiarando approvabile il Rapporto di Sicurezza con prescrizioni, attestando che:

- L'estensione delle aree di danno è stata ridotta e non sono stati introdotti nuovi scenari incidentali, né modificate le probabilità di accadimento;
- Non sono previsti aumenti delle sostanze pericolose presenti in stabilimento;
- Non sono previste dismissioni o modifiche dei sistemi critici per la sicurezza dell'impianto.

Con nota del 2.7.2014, prot. 194186, ARPAL, a fronte degli interventi predisposti dall'Azienda Carmagnani, sopra descritti, ha dichiarato quanto segue:

- **si ritengono tecnicamente superate le ragioni di incompatibilità dello Stabilimento Carmagnani a suo tempo sollevate.**

AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI del PUC ADOTTATO CON D.C.C. n.92/2011

In ragione di quanto sopra esposto, con particolare riferimento alla verifica di compatibilità dello stabilimento Carmagnani, si procede alla modifica degli elaborati di PUC nel modo seguente:

- adeguamento dell'elaborato tecnico RIR per la parte riguardante lo stabilimento Carmagnani secondo quanto sopra descritto
- eliminazione dalla tavola n. 3.5 – STRUTTURA DEL PIANO, Livello 3, Livello locale di Municipio – della individuazione grafica delle aree di danno disposte all'intorno dello stabilimento Carmagnani e delle tavole di PUC di livello 3 della indicazione in legenda delle aree di danno.
- Modifica del punto 7.1 dell'art. 17 nel modo seguente:

7.1 Con riferimento agli stabilimenti industriali presenti nel territorio comunale e classificati a Rischio di Incidente Rilevante ai sensi degli art. 6 e 8 del D.Lgs. 334/1999 e s.m., la cartografia tematica del Livello urbano di città (Struttura del Piano-Livello 2 – Tavola 2.3) riporta:

- la delimitazione delle aree occupate da detti stabilimenti;
- la perimetrazione delle Fasce di Protezione, A e B", all'intorno degli stabilimenti classificati a Rischio di Incidente Rilevante, ricomprendenti aree soggette a misure di carattere cautelativo dirette a mitigare gli effetti residui percepibili oltre le aree di danno. Nei casi in cui la linea di confine della fascia di protezione (A e B) interseca un fabbricato, i limiti imposti per la porzione del fabbricato ricomprese nella fascia s'intendono estesi a tutto il fabbricato. Per quanto riguarda terreni (lotti) o infrastrutture, intersecati dalla linea di confine, nelle porzioni degli stessi ricadenti all'esterno della fascia, non si applicano i limiti imposti per la fascia stessa.

La cartografia dell'assetto urbanistico del Livello locale di Municipio (Struttura del Piano-Livello 3) riporta:

~~l'inviluppo delle aree di danno esterne al perimetro delle aziende per le quali si è verificata l'incompatibilità (Carmagnani).~~

- la perimetrazione delle "Fasce di Protezione A e B", all'intorno degli stabilimenti classificati a Rischio di Incidente Rilevante, soggette a misure dirette a mitigare gli effetti residui percepibili esternamente alle aree di danno.

- cancellazione di quanto contenuto al punto 7.3 dell'art. 17 delle Norme Generali:

7.3 Stabilimento Carmagnani

~~Nelle more dell'applicazione da parte del gestore di misure dirette alla rimozione dei~~

~~fattori condizionanti che hanno comportato la "non compatibilità territoriale" dello stabilimento, nelle porzioni di territorio interessate dall'inviluppo geometrico delle aree di danno sono ammessi esclusivamente interventi sul patrimonio edilizio esistente sino al risanamento conservativo. E' ammessa la realizzazione della viabilità di sponda sinistra del torrente Varenna, ricompresa nel Distretto di concertazione 1.02, già oggetto del parere del Comitato Tecnico Regionale~~

4.2.2 ATTILIO CARMAGNANI S.p.A

Nome della Società: ATTILIO CARMAGNANI "AC" S.p.A., Deposito di Genova;
Indirizzo: Via dei Reggio, 2
Responsabile Deposito: Dott. Giorgio Bonetti, Amministratore Delegato e gestore

4.2.2.1 Attività svolte nel Deposito

Le principali attività svolte dal Deposito Costiero sono:

- Ricezione via mare di prodotti chimici e petrolchimici, infiammabili e non. La movimentazione avviene utilizzando le apposite strutture (2 accosti della "banchina occidentale") della Porto Petroli di Genova S.p.A., che si allacciano alle pipe-lines del Deposito Costiero, per lo smistamento ed il trasferimento;
- Ricezione dei sopra citati prodotti mediante autocisterne e/o ferro-cisterne;
- Stoccaggio dei prodotti nei serbatoi;
- Spedizione dei prodotti: via terra (con autocisterne e/o ferrocisterne), oppure via mare, avvalendosi sempre delle strutture del Porto Petroli di Genova S.p.A.

4.2.2.2 Sostanze e preparati pericolosi presenti in deposito

Carmagnani svolge principalmente l'attività di deposito conto terzi, pertanto la presenza (e i relativi quantitativi) dei singoli prodotti varia in funzione delle esigenze della clientela.

Nel deposito possono essere detenute le sostanze di seguito elencate, presenti allo stato liquido alle normali condizioni ambientali e classificate pericolose ai sensi delle norme Seveso,:

- ortoxilene : [rif. All. I parte 2, punto 9ii] prodotto infiammabile (R10);
- cicloesanone: " " " " " "
- xilene: " " " " " "
- isobutanolo " " " " " "
- butanolo: " " " " " "
- pseudocumene: [rif. All. I parte 2, punti 9ii e 6] prodotto infiammabile e tossico per gli organismi acquatici (R10 e R51/53);
- carmasol [rif. All. I parte 2, punto 6] prodotto tossico per gli organismi acquatici (51/53).

Sia le sostanze contraddistinte dalla frase di rischio R10 che quelle classificate R51/53 possono essere presenti in quantità superiore alle soglie della colonna 3 dell'All. I al D.Lgs. 334/99 e quindi l'azienda è soggetta al disposto dell'art. 8 di tale decreto. Conseguentemente, le problematiche di rischio individuate dal gestore riguardano l'incendio delle sostanze infiammabili ed il danno ambientale provocato dalla dispersione di prodotti aventi effetti tossici sugli organismi acquatici.

4.2.2.3 Natura dei rischi di incidenti rilevanti

Gli incidenti rilevanti che possono scaturire dall'attività aziendale sono da ricondursi a circostanze che determinano un mancato contenimento nelle unità, o nei dispositivi ove è presente la sostanza pericolosa. Le cause sono riconducibili ad eccessive sollecitazioni termiche, o meccaniche, oppure ad errori umani.

L'analisi di rischio condotta dal gestore, ha evidenziato criticità localizzate nelle seguenti unità d'impianto:

- punti di travaso;
- locali delle macchine di movimentazione;

- serbatoi di stoccaggio;
- vie tubi e vasche di raccolta delle acque reflue.

Gli eventi iniziatori dai quali può svilupparsi un incendio, e le relative frequenze di accadimento, sono riportati nella tabella Carmagnani 1, relativa ad eventi attesi con frequenze uguali o superiori a 10^{-6} occ/anno, e Carmagnani 2, relativa ad eventi con frequenza inferiore a 10^{-6} occ/anno.

L'involuppo delle aree di danno, poco oltre rappresentate, sono relative agli impatti dell'irraggiamento conseguente all'incendio di pozza localizzato nelle varie unità d'impianto ove esso può verificarsi.

Non sono rappresentate le aree di danno dovute alla dispersione dei prodotti tossici per l'ambiente acquatico poiché gli impatti ad essi associati sono ritenuti non significativi.

Tabella Carmagnani 1 $f \geq 10^{-6}$ occ./anno

evento incidentale	unità d'impianto sede dell'evento	frequenza di accadimento (occasioni/anno)	sostanza di riferimento	distanza dal punto di rilascio (m.)			
				Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
sovrariempimento autobotte al carico	punto di travaso autobotti	$2,5 \cdot 10^{-6}$	ortoxilene	11	13	15	17
Rottura braccio di carico	Punto di travaso autobotti	$1,3 \cdot 10^{-6}$	ortoxilene	11	13	15	17
Rottura tubo flessibile	Punto di travaso autobotti	$7,0 \cdot 10^{-6}$	cicloesanone	12	15	17	20
fessurazione tronchetti del mantello serbatoio	serbatoi di stoccaggio sotterranei in vista	$5,3 \cdot 10^{-6}$	ortoxilene	irraggiamento contenuto entro la struttura sotterranea ove si forma la pozza			
fessurazione tronchetti del mantello serbatoio	serbatoi di stoccaggio sotterranei IV gruppo	$2,0 \cdot 10^{-6}$	ortoxilene	irraggiamento contenuto entro la struttura sotterranea ove si forma la pozza			
rottura tubo flessibile	sale pompe sotterranee II / III e IV gruppo	$7,2 \cdot 10^{-4}$	ortoxilene	irraggiamento contenuto entro la struttura sotterranea ove si forma la pozza			
perdita di contenimento linea di carico	punto di travaso autobotti	$5,6 \cdot 10^{-6}$	ortoxilene	irraggiamento contenuto entro la struttura sotterranea ove si forma la pozza			
fessurazione pipe-lines di trasferimento prodotti	piazzola smistamento prodotti IV gruppo	$1,0 \cdot 10^{-5}$	cicloesanone	7	8	8,4	9,3
fessurazione pipe-lines di trasferimento prodotti	Tunnel pipe-lines	$3,2 \cdot 10^{-6}$	ortoxilene	13	16	19	22
Allagamento vasca di raccolta IV gruppo			ortoxilene	irraggiamento contenuto entro la struttura sotterranea ove si forma la pozza			

Tabella Carmagnani 2 $f < 10^{-6}$ occ./anno

evento incidentale	unità d'impianto sede dell'evento	frequenza di accadimento (occasioni/anno)	sostanza di riferimento	distanza dal punto di rilascio (m.)			
				elevata letalità	inizio letalità	lesioni irreversibili	lesioni reversibili
sovrariempimento autobotte al carico	punto di travaso autobotti	$2,5 \cdot 10^{-8}$	ortoxilene	20	28	32	38
rottura braccio di carico	punto di travaso autobotti	$1,3 \cdot 10^{-8}$	ortoxilene	20	28	32	38
sovrariempimento ferro cisterna	punto di travaso ferrocisterne	$4,2 \cdot 10^{-7}$	ortoxilene	11	14	16	18
sovrariempimento ferro cisterna	punto di travaso ferrocisterne	$4,2 \cdot 10^{-9}$	ortoxilene	14	18	21	24
rottura braccio di carico	punto di travaso ferrocisterne	$4,2 \cdot 10^{-11}$	ortoxilene	15	21	24	28
rottura braccio di carico	punto di travaso ferrocisterne	$4,2 \cdot 10^{-9}$	ortoxilene	13	17	19	22
perdita di contenimento linea di carico	punto di travaso autobotti	$5,6 \cdot 10^{-8}$	ortoxilene	11	14	16	18
fessurazione pipe-lines di trasferimento prodotti	piazzola smistamento prodotti IV gruppo	$1,0 \cdot 10^{-7}$	cicloesanone	13	17	19	22
sovrariempimento serbatoi di stoccaggio	serbatoi	$1,9 \cdot 10^{-13}$	ortoxilene	28	40	46	56

4.2.2.4 Tipo di effetti per la popolazione e per l'ambiente

Il rischio territoriale rappresentato dagli scenari incidentali in precedenza descritti, si manifesta in forma d'irraggiamento termico provocato dall'incendio dei prodotti infiammabili presenti in deposito.

Come evidenziato dall'involuppo delle aree di danno, per alcuni eventi l'energia raggiante fuoriesce dai confini di stabilimento e può interessare gli esseri viventi, sia direttamente, se colpiti dall'energia termica emessa, sia indirettamente, a seguito di incendi innescati all'esterno del deposito ove siano presenti arbusti, o aree vegetative incolte.

Le caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti presenti in deposito, sono tali da poter ragionevolmente escludere il rischio che possano formarsi nubi di vapori in grado di infiammarsi, o di provocare effetti di natura tossicologica all'esterno dello stabilimento.

I rischi per l'ambiente sono dovuti alla tossicità per gli organismi acquatici che è propria di alcune delle sostanze presenti. Il gestore ritiene però che un tale rischio, come peraltro in precedenza accennato, non possa concretizzarsi poiché l'impianto presenta pavimentazioni, cordolature e drenaggi atti a prevenire percolamenti, o fuoriuscite di prodotto all'esterno dello stabilimento.

4.2.2.5 Categorizzazione del territorio

La valutazione della vulnerabilità del territorio attorno allo stabilimento è stata effettuata mediante una categorizzazione dell'ambito territoriale circostante, ricompreso all'interno delle aree di osservazione individuate dalla Provincia di Genova nella variante al PTC (vedi punto 3.6), in base al valore dell'indice di edificazione e all'individuazione degli specifici elementi vulnerabili di natura puntuale in esse presenti, secondo quanto indicato nei successivi elaborati grafici ed in ragione del contenuto della tabella di cui al punto 3.2 della 1ª parte. A tal fine si è tenuto conto anche delle infrastrutture di trasporto e della eventuale presenza di beni culturali individuati in base alla normativa vigente (D.lgs. 42/2004).

Con riferimento al pericolo per l'ambiente che può essere causato dal rilascio di sostanze pericolose, negli elaborati grafici di seguito riportati si sono considerati anche gli elementi ambientali potenzialmente interessati.

4.2.2.6 Valutazione della compatibilità territoriale ed ambientale

Il deposito è risultato essere di classe I ed il territorio circostante che ricade all'interno delle aree di danno, è stato classificato in categoria C.

Aspetti rilevati nella prima fase di elaborazione dell'elaborato tecnico RIR.

La prima fase di elaborazione dell'elaborato tecnico RIR (adozione con D.C.C. 47/2013), per l'azienda "A.C. Carmagnani" S.p.A., ha evidenziato aspetti di incompatibilità con il territorio circostante lo stabilimento di Genova, a causa della fuoriuscita delle aree di danno relative a scenari incidentali aventi origine nei punti di travaso e nella zona serbatoi di stoccaggio. In particolare è stato rilevato che:

- 1) nell'unità travaso autobotti ed in quella delle ferrocisterne, l'analisi del rischio effettuata dal gestore, ha evidenziato scenari incidentali, caratterizzati da frequenze di accadimento comprese fra $7 \cdot 10^{-6}$ e $4,2 \cdot 10^{-9}$ occ./anno che, in direzione sud, coinvolgono aree esterne allo stabilimento definite di categoria C. In particolare ne risulta coinvolta, con irraggiamenti oltre la soglia dell'elevata letalità, la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia.
- 2) In direzione ovest e nord, le aree di danno dovute agli scenari incidentali provocati dal sovrariempimento dei serbatoi, fuoriescono significativamente dai confini di stabilimento, inglobando all'interno delle soglie di inizio letalità ed elevata letalità, porzioni di territorio classificate nelle categorie B e C.

Gli eventi che caratterizzano il profilo di rischio proprio della zona travaso, presentano frequenze di accadimento che non possono essere trascurate. Particolarmente significativi risultano anche gli impatti verso l'esterno, in considerazione dell'elevato irraggiamento che interessa una linea ferroviaria di primaria importanza, ad elevatissima concentrazione di convogli per pendolari. In tale zona quindi, è necessario che il gestore intervenga con misure di tipo impiantistico, o con opere provvisorie che prevengano gli scenari incidentali, o ne contengano significativamente gli effetti.

Diverse le considerazioni per la zona serbatoi: se è vero che le aree di danno fuoriescono, ancor più significativamente, oltre i confini di stabilimento, occorre tuttavia evidenziare che esse coinvolgono luoghi solo saltuariamente abitati e solo nelle ore diurne. Inoltre le frequenze d'accadimento associate a tali eventi sono stimate pari a $1,9 \cdot 10^{-13}$ occ./anno, quindi ben oltre il limite delle $1 \cdot 10^{-10}$ occ./anno che nell'elaborato tecnico RIR è stata assunta come soglia oltre la quale gli eventi incidentali sono considerati irrilevanti perché equiparabili ad eventi imponderabili su cui il gestore non esercita alcuna possibilità di controllo. Per tali ragioni quindi è possibile ritenere che per questa seconda categoria di eventi non sussistano le ragioni di incompatibilità territoriale.

Interventi che il gestore ha provveduto a realizzare

Al fine di rimuovere le cause che impedivano all'azienda, per le problematiche esistenti nella zona postazioni di travaso, di essere compatibile con il territorio circostante, il gestore ha individuato gli interventi da effettuarsi nell'area considerata in grado di modificare radicalmente lo sviluppo degli scenari incidentali, i cui effetti resterebbero quindi contenuti all'interno dei confini di stabilimento.

L'incompatibilità è da ricondurre a ipotesi incidentali la cui frequenza di accadimento (n. occ./anno) è inferiore a 10^{-6} così come espressamente prescritto dal DM 9 maggio 2001 del Ministero dell'Ambiente e che si richiamano nella tabella che segue.

Incidente	ID sequenza	Frequenza (occ./anno)	Volume Rilasciato (mc)	Evoluzione
Sovrariempimento autobotte al carico	SC2	2,5 E-7	10	Pozza non confinata di orto xilene (Deq 16 m)
Rottura/distacco di un braccio di carico autobotti	Sc4	1.3 E-7	10	Pozza non confinata di orto xilene (Deq 16 m)
Sovrariempimento ferrocisterne	Sc5	5.2 E-8	0.8	Pozza non confinata di orto xilene (Deq 3.3 m)
	Sc6	5.2 E - 10	3.3	Pozza non confinata di orto xilene in massicciata (Deq 6.5 m)
Rottura / distacco di un braccio di carico ferrocisterne	Sc 8	4.2 E-8	6.9	Pozza non confinata di orto xilene in massicciata (Deq 9.4 m)
	Sc9	4.2 E - 8	5.6	Pozza non confinata di orto xilene in massicciata (Deq 8.4 m)
	Sc10	4.2 E-10	9.3	Pozza non confinata di orto xilene in massicciata (Deq. 11 m)

La società Carmagnani, al fine di superare le ragioni di dichiarata incompatibilità, ha provveduto a realizzare opere volte ad evitare, in caso di rilascio, la formazione di pozze persistenti di liquido al suolo, in modo da contenere gli effetti dell'irraggiamento dovuto a pool- fire.

Le opere realizzate riguardano:

Fascia C: 400 m. dai confini di stabilimento

1. Presso i punti di carico delle ferro cisterne (III e IV) GRUPPO) sono stati realizzati bacini di raccolta che permettono di convogliare i liquidi rilasciati verso la fossa della pesa ferroviaria. La fossa ha un volume pari a 90 mc., in grado di contenere tutto il volume di liquido potenzialmente rilasciabile (rif. Sc 10). La fossa è chiusa dalla bascula, in modo da contenere gli effetti (improbabili) di un eventuale irraggiamento, che rimarrebbe confinato entro la fossa. Nella fossa c'è una pompa ad immersione per prelevare il liquido.
2. Presso i punti di ricarica delle autobotti (III e IV gruppo) sono realizzate delle vasche di raccolta impermeabili, che permettono di convogliare i liquidi rilasciati verso l'impianto di raccolta dei reflui, in grado di ospitare volumi molto maggiori dell'eventuale rilascio.

Entrambi gli apprestamenti impediscono la formazione di pozze persistenti al suolo, rendendo i seguenti scenari non credibili:

- Formazione di pozze in corrispondenza dei punti di carico/scarico autobotti (III e IV gruppo)
- Formazione di pozze in corrispondenza dei punti di carico/scarico ferro cisterne (III e IV gruppo)
- Pool fire in corrispondenza dei punti di carico/scarico autobotti (III e IV gruppo)
- Pool fire in corrispondenza dei punti di carico/scarico ferro cisterne (III e IV gruppo)

Al riguardo si rileva altresì che la Società Carmagnani ha provveduto a comunicare al Comitato Tecnico Regionale lo stato finale dei lavori configurando gli stessi secondo tipologie di lavori NAR (non aggravio di rischio), ai sensi del DM 9/5/98. Il C.T.R. ha formulato il proprio parere in merito agli interventi realizzati dalla società Carmagnani in data 17.04.2014 dichiarando approvabile il Rapporto di Sicurezza con prescrizioni, attestando che:

- L'estensione delle aree di danno è stata ridotta e non sono stati introdotti nuovi scenari incidentali, né modificate le probabilità di accadimento;
- Non sono previsti aumenti delle sostanze pericolose presenti in stabilimento;
- Non sono previste dismissioni o modifiche dei sistemi critici per la sicurezza dell'impianto.

Conclusioni

Per quanto sopra rappresentato si ritengono tecnicamente superate le ragioni di incompatibilità dello Stabilimento Carmagnani a suo tempo sollevate (nota di ARPAL, prot. 194186 del 2.7.2014)

Riepilogando, è possibile concludere che: la fuoriuscita delle aree di danno sui lati nord ed ovest dello stabilimento, essendo esse associate a scenari caratterizzati da frequenze d'accadimento ben inferiori alla soglia, assunta come limite inferiore, di 10^{-10} occ. Anno, non costituiscono motivo di incompatibilità territoriale.

La compatibilità ambientale risulta pienamente soddisfatta, dal momento che gli eventi incidentali che potrebbero comportare sversamento, o percolamento di prodotti tossici nell'ambiente acquatico, non sono ritenuti possibili.

Rischio residuo deve considerarsi l'effetto dei fumi emessi da un incendio di prodotti infiammabili, con effetti che potrebbero assumere significatività, se concomitanti a condizioni atmosferiche particolari, a causa del possibile protrarsi nel tempo dell'evento e delle caratteristiche chimico-fisiche dei fumi stessi.


In ragione delle considerazioni sopra esposte, sono state identificate le seguenti fasce di protezione (vedi punto 3.7), definite facendo riferimento alle linee di osservazione individuate dalla Provincia di Genova nella sua variante al PTC (vedi punto 3.6):

- Fascia A: 60 m. in direzione della linea di osservazione A-B;
- 80 m. in direzione della linea B-C;
- 60 m. in direzione della linea C-D;
- 40 m. in direzione della linea virtuale D-A.

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI DANNO SU BASE CTR

STABILIMENTO A. CARMAGNANI: Inviluppo aree di danno associato ad eventi con frequenza di accadimento $< 1 \times 10^{-6}$ occasioni/anno

- 12.50 KW/mq. (elevata letalita')
- 7.00 KW/mq. (inizio letalita')
- 5.00 KW/mq. (lesioni irreversibili)
- 3.00 KW/mq. (lesioni reversibili)




Rilievo base: Carta Tecnica in scala 1:5000 prodotta dalla Regione Liguria (Aut. n. 5 del 18.01.2010)

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI DANNO SU BASE CTR

STABILIMENTO A. CARMAGNANI: Inviluppo aree di danno associato ad eventi con frequenza di accadimento $> 1 \times 10^{-6}$ occasioni/anno

- 12.50 KW/mq. (elevata letalita')
- 7.00 KW/mq. (inizio letalita')
- 5.00 KW/mq. (lesioni irreversibili)
- 3.00 KW/mq. (lesioni reversibili)




Rilievo base: Carta Tecnica in scala 1:5000 prodotta dalla Regione Liguria (Aut. n. 5 del 18.01.2010)

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI DANNO SU BASE CATASTALE / ELEMENTI TERRITORIALI

STABILIMENTO A. CARMAGNANI: Inviluppo aree di danno associato ad eventi con frequenza di accadimento $< 1 \times 10^{-6}$ occasioni/anno


- 12.50 KW/mq. (elevata letalita')
- 7.00 KW/mq. (inizio letalita')
- 5.00 KW/mq. (lesioni irreversibili)
- 3.00 KW/mq. (lesioni reversibili)



INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI DANNO SU BASE CATASTALE / ELEMENTI INFRASTRUTTURALI

STABILIMENTO A. CARMAGNANI: Inviluppo aree di danno associato ad eventi con frequenza di accadimento $< 1 \times 10^{-6}$ occasioni/anno


- 12.50 KW/mq. (elevata letalita')
- 7.00 KW/mq. (inizio letalita')
- 5.00 KW/mq. (lesioni irreversibili)
- 3.00 KW/mq. (lesioni reversibili)



INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI DANNO SU BASE CATASTALE / ELEMENTI TERRITORIALI

STABILIMENTO A. CARMAGNANI: Inviluppo aree di danno associato ad eventi con frequenza di accadimento $> 1 \times 10^{-6}$ occasioni/anno


- 12.50 KW/mq. (elevata letalita')
- 7.00 KW/mq. (inizio letalita')
- 5.00 KW/mq. (lesioni irreversibili)
- 3.00 KW/mq. (lesioni reversibili)



INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI DANNO SU BASE CATASTALE / ELEMENTI INFRASTRUTTURALI

STABILIMENTO A. CARMAGNANI: Inviluppo aree di danno associato ad eventi con frequenza di accadimento $> 1 \times 10^{-6}$ occasioni/anno

- 12.50 KW/mq. (elevata letalita')
- 7.00 KW/mq. (inizio letalita')
- 5.00 KW/mq. (lesioni irreversibili)
- 3.00 KW/mq. (lesioni reversibili)



PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)

AGGIORNAMENTO RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'APPARATO NORMATIVO

**PROGETTO PRELIMINARE DI P.U.C.
adottato con D.C.C. n. 92 del 7 dicembre 2012**

Testo aggiornato con D.C.C. n. 47 del 23.07.2013
Adozione dell'elaborato tecnico "Rischio di Incidente Rilevante" (R.I.R.)

TESTO MODIFICATO

Il testo delle norme modificate o integrate
è evidenziato in **grassetto rosso**

PUC adottato

Stabilimenti a Rischio di Incidente rilevante

Con riferimento agli stabilimenti industriali presenti nel territorio comunale e classificati a Rischio di Incidente Rilevante ai sensi degli art. 6 e 8 del D.Lgs. 334/1999 e s.m., la cartografia tematica del Livello Urbano di città di livello 2 e la cartografia dell'assetto urbanistico di Livello 3 riportano:

- la delimitazione delle aree occupate da detti stabilimenti;
- l'inviluppo geometrico delle aree di danno relative allo stabilimento Carmagnani per il quale si è verificata la relativa "non compatibilità", ai sensi dell'art. 14 comma 6 del D.lgs 334/99 e s.m.i.;
- la perimetrazione della "fasce di protezione" ricomprendenti aree soggette a misure di carattere cautelative dirette a mitigare gli effetti residui percepibili oltre le aree di danno.

Al fine di sottoporre dette aree a specifica regolamentazione, tenuto conto di tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative all'ambito interessato, il RIR costituisce parte integrante e sostanziale della Descrizione Fondativa del PUC e della relativa Struttura del Piano, quale contenuto dello studio di sostenibilità ambientale, prescritto dall'art. 27, comma 2 della LR. 36/1997, sulla presenza di impianti a rischio in rapporto alle previsioni al contorno.

Il RIR contiene:

- le informazioni fornite dal gestore di cui al punto 7 dell'Allegato del DM maggio 2001;
- la individuazione e la rappresentazione su base cartografica tecnica aggiornate degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili;
- la rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale aggiornate dell'inviluppo geometrico delle aree di danno per ciascuna delle categorie di effetti e, par i casi previsti, per ciascuna classe di probabilità;
- la individuazione e disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione risultanti dalla sovrapposizione cartografica degli inviluppi e degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili di cui sopra.

In ragione della sovrapposizione delle aree di danno con il territorio, il PUC ha provveduto ad adeguare le destinazioni urbanistiche comparandole con le categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti nei termini indicati dal D.M. 9 maggio 2001.

In esito alla valutazione della compatibilità territoriale, infrastrutturale ed ambientale, il RIR, tenuto conto anche delle indicazioni normative contenute nel PTC della Provincia, (art. 20 bis) ha proceduto:

- a) all'accertamento della compatibilità tra lo stabilimento considerato e gli elementi insediativi ed ambientali circostanti esistenti e/o previsti dal PUC, con conseguente superamento del regime transitorio di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs.334/1999 e delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 20 bis delle Norme di attuazione del PTC della Provincia;
- b) alla definizione delle condizioni di compatibilità, da stabilirsi tramite l'adozione di una disciplina urbanistica che introducendo elementi di tutela e di mitigazione del rischio anche attraverso la limitazione delle trasformazioni del territorio circostante lo stabilimento, garantisca gli adeguati livelli di compatibilità, in applicazione dei criteri di cui all'art. 20 comma 2, lettera h) delle Norme del PTC provinciale, con conseguente superamento del regime transitorio di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs.334/1999 e delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 20 bis delle Norme di attuazione del PTC della Provincia.

Testi modificati

Stabilimenti a Rischio di Incidente rilevante

Con riferimento agli stabilimenti industriali presenti nel territorio comunale e classificati a Rischio di Incidente Rilevante ai sensi degli art. 6 e 8 del D.Lgs. 334/1999 e **ss.mm.ii.**, la cartografia dell'assetto urbanistico di Livello 3 riporta:

- la perimetrazione della "fasce di protezione" ricomprendenti aree soggette a misure di carattere cautelative dirette a mitigare gli effetti residui percepibili oltre le aree di danno.

Al fine di sottoporre dette aree a specifica regolamentazione, tenuto conto di tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative all'ambito interessato, il RIR costituisce parte integrante e sostanziale della Descrizione Fondativa del PUC e della relativa Struttura del Piano, quale contenuto dello studio di sostenibilità ambientale, prescritto dall'art. 27, comma 2 della LR. 36/1997, sulla presenza di impianti a rischio in rapporto alle previsioni al contorno.

Il RIR contiene:

- le informazioni fornite dal gestore di cui al punto 7 dell'Allegato del DM maggio 2001;
- la individuazione e la rappresentazione su base cartografica tecnica aggiornate degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili;
- la rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale aggiornate dell'inviluppo geometrico delle aree di danno per ciascuna delle categorie di effetti e, par i casi previsti, per ciascuna classe di probabilità;
- la individuazione e disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione risultanti dalla sovrapposizione cartografica degli inviluppi e degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili di cui sopra.

In ragione della sovrapposizione delle aree di danno con il territorio, il PUC ha provveduto ad adeguare le destinazioni urbanistiche comparandole con le categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti nei termini indicati dal D.M. 9 maggio 2001.

In esito alla valutazione della compatibilità territoriale, infrastrutturale ed ambientale, il RIR, tenuto conto anche delle indicazioni normative contenute nel PTC della Provincia, (art. 20 bis) ha proceduto:

- a) all'accertamento della compatibilità tra lo stabilimento considerato e gli elementi insediativi ed ambientali circostanti esistenti e/o previsti dal PUC, con conseguente superamento del regime transitorio di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs.334/1999 e delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 20 bis delle Norme di attuazione del PTC della Provincia;
- b) alla definizione delle condizioni di compatibilità, da stabilirsi tramite l'adozione di una disciplina urbanistica che introducendo elementi di tutela e di mitigazione del rischio anche attraverso la limitazione delle trasformazioni del territorio circostante lo stabilimento, garantisca gli adeguati livelli di compatibilità, in applicazione dei criteri di cui all'art. 20 comma 2, lettera h) delle Norme del PTC provinciale, con conseguente superamento del regime transitorio di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs.334/1999 e delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 20 bis delle Norme di attuazione del PTC della Provincia.

Per gli stabilimenti RIR presenti in ambito portuale, nelle more dell'adozione da parte dell'Autorità Portuale del Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale (RISP), vige la normativa di cui alla Variante al P.T.C. della Provincia di Genova approvata con D.C.P. n. 39 del 18.06.2008 .

Per gli altri stabilimenti si intende superato il regime transitorio di cui all'art. 14, comma 3, del

PUC adottato

Nei casi in cui si è verificata la “non compatibilità” dello stabilimento il Comune, ai sensi dell’art. 14 comma 6 del D.lgs 334/99 e s.m.i., invita il gestore ad adottare misure tecniche complementari per contenere i rischi per le persone e l’ambiente, utilizzando le migliori tecniche disponibili.

Nelle more dell’applicazione da parte del gestore di misure dirette alla rimozione dei fattori condizionanti, nelle porzioni di territorio interessato dalle aree di danno si applicano misure cautelative dirette a limitare l’attività edilizia nei modi stabiliti dalle Norme Generali del PUC (art.17 punto 7.3)

Per gli stabilimenti RIR presenti in ambito portuale, nelle more dell’adozione da parte dell’Autorità Portuale del Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale (RISP), vige la normativa di cui alla Variante al P.T.C. della Provincia di Genova approvata con D.C.P. n. 39 del 18.06.2008 .

Per gli altri stabilimenti, ad esclusione dello stabilimento Carmagnani, si intende superato il regime transitorio di cui all’art. 14, comma 3, del D.L.gs. 334/1999; per gli stessi e le aree interessate dalle relative fasce di protezione si applica l’art. 17, punto 7, delle Norme Generali del PUC.

Fasce di protezione

Il RIR, in relazione a quanto precisato al punto 3.1 dell’Allegato al Decreto 9 maggio 2001(requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante), in termini di eventuali ulteriori misure che possono essere adottate sul territorio da parte del Comune, contiene indicazioni di carattere cautelativo dirette a mitigare gli effetti residui percepibili oltre le aree di danno. Tali misure corrispondono a specifici criteri di pianificazione e si traducono attraverso limitazioni di carattere urbanistico- edilizio all’interno di due “fasce di protezione” concentriche, distinte in ragione del relativo grado di rischio e individuate all’intorno degli stabilimenti classificati a Rischio di Incidente Rilevante.

Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul territorio, si applicano i seguenti indirizzi, in termini di contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili, che il Piano Urbanistico Comunale ha articolato e dettagliato, tenuto conto delle valutazioni effettuate per ogni singolo stabilimento in merito alla relativa compatibilità territoriale ed ambientale. Sono state, quindi, individuate due “fasce di protezione”, prendendo a riferimento, per la loro definizione geometrica le Aree di Osservazione definite dalla Provincia in occasione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento approvata con D.C.P. n.39 del 18.06.2008.

Nella fascia di protezione A non è consentito l’insediamento di “funzioni sensibili” quali, in via ricognitiva e non esaustiva, ospedali, case di cura, case di riposo, RSA o asili, scuole materne e scuole elementari, in ragione della difficoltà di evacuazione di soggetti deboli.

Se e in quanto ammessi dalle norme di conformità e di congruenza: è consentita la nuova costruzione e la sostituzione edilizia solo per attività industriali, artigianali o di movimentazione e distribuzione all’ingrosso della merci; sono consentiti interventi sul patrimonio edilizio esistente sino alla ristrutturazione edilizia.

E’ in ogni caso vietato il mutamento della destinazione d’uso per l’insediamento della funzione residenziale ovvero delle predette “funzioni sensibili”.

Sono ammessi interventi diretti alla realizzazione di infrastrutture o all’adeguamento di quelle esistenti. In tali casi, in deroga alla disciplina di cui ai precedenti commi, è ammessa la delocalizzazione degli edifici e delle attività economiche, nonché la ricollocazione dei soggetti residenti, interferiti dalla realizzazione di opere pubbliche, mediante interventi di sostituzione

Testi modificati

D.L.gs. 334/1999; per gli stessi e le aree interessate dalle relative fasce di protezione si applica l’art. 17, punto 6, delle Norme Generali del PUC.

Fasce di protezione

Il RIR, in relazione a quanto precisato al punto 3.1 dell’Allegato al Decreto 9 maggio 2001(requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante), in termini di eventuali ulteriori misure che possono essere adottate sul territorio da parte del Comune, contiene indicazioni di carattere cautelativo dirette a mitigare gli effetti residui percepibili oltre le aree di danno. Tali misure corrispondono a specifici criteri di pianificazione e si traducono attraverso limitazioni di carattere urbanistico- edilizio all’interno di due “fasce di protezione” concentriche, distinte in ragione del relativo grado di rischio e individuate all’intorno degli stabilimenti classificati a Rischio di Incidente Rilevante.

Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul territorio, si applicano i seguenti indirizzi, in termini di contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili, che il Piano Urbanistico Comunale ha articolato e dettagliato, tenuto conto delle valutazioni effettuate per ogni singolo stabilimento in merito alla relativa compatibilità territoriale ed ambientale. Sono state, quindi, individuate due “fasce di protezione”, prendendo a riferimento, per la loro definizione geometrica le Aree di Osservazione definite dalla Provincia in occasione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento approvata con D.C.P. n.39 del 18.06.2008.

PUC adottato

Testi modificati

<p>edilizia, a condizione che la nuova collocazione determini un allontanamento dalla fonte di rischio.</p> <p>Nella fascia di protezione B non è ammessa la nuova costruzione per insediamenti residenziali caratterizzati da Indici di Utilizzazione Insediativi superiore a 1,0 mq./mq..</p> <p>Non è altresì consentito l'insediamento di "funzioni sensibili" di cui al punto 7.2.1 se destinati a un numero di soggetti deboli superiore a 100 unità.</p> <p>Non sono consentite opere funzionali all'allestimento di spazi all'aperto che prevedano la contemporanea presenza di oltre 500 persone (ad esempio mercati stabili).</p>	
---	--

PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) – NORME GENERALI

PROGETTO PRELIMINARE DI P.U.C.
adottato con D.C.C. n. 92 del 7 dicembre 2012

Testo aggiornato con D.C.C. n. 47 del 23.07.2013
Adozione dell'elaborato tecnico "Rischio di Incidente Rilevante" (R.I.R.)

MODIFICHE EVIDENZIATE

Grassetto rosso: recepimento VAS e pareri Enti
Barrato: Le modifiche conseguenti alla verifica di compatibilità nei confronti dello stabilimento carmagnani

7. Stabilimenti a rischio di incidente rilevante D.C.C. n. 47/2013

7.1 Con riferimento agli stabilimenti industriali presenti nel territorio comunale e classificati a Rischio di Incidente Rilevante ai sensi degli art. 6 e 8 del D.Lgs. 334/1999 e s.m., la cartografia tematica del Livello urbano di città (Struttura del Piano-Livello 2 – Tavola 2.3) riporta:

- la delimitazione delle aree occupate da detti stabilimenti;
- la perimetrazione della “Fasce di Protezione, A e B”, all’intorno degli stabilimenti classificati a Rischio di Incidente Rilevante, ricomprendenti aree soggette a misure di carattere cautelativo dirette a mitigare gli effetti residui percepibili oltre le aree di danno.

La cartografia dell’assetto urbanistico del Livello locale di Municipio (Struttura del Piano-Livello 3) riporta:

- l’involuppo delle aree di danno esterne al perimetro delle aziende per le quali si è verificata l’incompatibilità (Carmagnani).
- la perimetrazione della “Fascia di Protezione A”, all’intorno degli stabilimenti classificati a Rischio di Incidente Rilevante, soggetta a misure dirette a mitigare gli effetti residui percepibili esternamente alle aree di danno.

7.2 Fasce di Protezione A e B

7.2.1 Fascia di Protezione “A”

Nella fascia di protezione A non è consentito l’insediamento di “funzioni sensibili” quali, in via ricognitiva e non esaustiva, ospedali, case di cura, case di riposo, RSA o asili, scuole materne e scuole elementari, in ragione della difficoltà di evacuazione di soggetti deboli.

Se e in quanto ammessi dalle norme di conformità e di congruenza:

- è consentita la nuova costruzione e la sostituzione edilizia solo per attività industriali, artigianali o di movimentazione e distribuzione all’ingrosso della merci.
- sono consentiti interventi sul patrimonio edilizio esistente sino alla ristrutturazione edilizia.

E’ in ogni caso vietato il mutamento della destinazione d’uso per l’insediamento della funzione residenziale ovvero delle predette “funzioni sensibili”.

Sono ammessi interventi diretti alla realizzazione di infrastrutture o all’adeguamento di quelle esistenti. In tali casi, in deroga alla disciplina di cui ai precedenti commi, è ammessa la delocalizzazione degli edifici e delle attività economiche, nonché la ricollocazione dei soggetti residenti, interferiti dalla realizzazione di opere pubbliche, mediante interventi di sostituzione edilizia, a condizione che la nuova collocazione determini un allontanamento dalla fonte di rischio.

7.2.2 Fascia di protezione B

Non è ammessa la nuova costruzione per insediamenti residenziali caratterizzati da Indici di Utilizzazione Insediativi superiore a 1,0 mq./mq..

Non è altresì consentito l’insediamento di “funzioni sensibili” di cui al punto 7.2.1 se destinati a un numero di soggetti deboli superiore a 100 unità.

Non sono consentite opere funzionali all’allestimento di spazi all’aperto che prevedano la contemporanea presenza di oltre 500 persone (ad esempio mercati stabili).

7.3 Stabilimento Carmagnani

Nelle more dell’applicazione da parte del gestore di misure dirette alla rimozione dei fattori condizionanti che hanno comportato la “non compatibilità territoriale” dello stabilimento, nelle

6. Stabilimenti a rischio di incidente rilevante

6.1 Con riferimento agli stabilimenti industriali presenti nel territorio comunale e classificati a Rischio di Incidente Rilevante ai sensi degli art. 6 e 8 del D.Lgs. 334/1999 e ss.mm.ii., la cartografia **dell’assetto urbanistico (Struttura del Piano- Livello 3) riporta:**

- la perimetrazione delle “Fasce di Protezione, A e B”, all’intorno degli stabilimenti classificati a Rischio di Incidente Rilevante, ricomprendenti aree soggette a misure di carattere cautelativo dirette a mitigare gli effetti residui percepibili oltre le aree di danno. **Nei casi in cui la linea di confine della fascia di protezione (A e B) interseca un fabbricato, i limiti imposti per la porzione del fabbricato ricomprese nella fascia s’intendono estesi a tutto il fabbricato. Per quanto riguarda terreni (lotti) o infrastrutture, intersecati dalla linea di confine, nelle porzioni degli stessi ricadenti all’esterno della fascia, non si applicano i limiti imposti per la fascia stessa.**

6.2 Fasce di Protezione A e B

6.2.1 Fascia di Protezione “A”

Nella fascia di protezione A non è consentito l’insediamento di “funzioni sensibili” quali, in via ricognitiva e non esaustiva, ospedali, case di cura, case di riposo, RSA o asili, scuole materne e scuole elementari, in ragione della difficoltà di evacuazione di soggetti deboli.

Se e in quanto ammessi dalle norme di conformità e di congruenza:

- è consentita la nuova costruzione e la sostituzione edilizia solo per attività industriali, artigianali o di movimentazione e distribuzione all’ingrosso delle merci.
- sono consentiti interventi sul patrimonio edilizio esistente sino alla ristrutturazione edilizia.

E’ in ogni caso vietato il mutamento della destinazione d’uso per l’insediamento della funzione residenziale ovvero delle predette “funzioni sensibili”.

Sono ammessi interventi diretti alla realizzazione di infrastrutture o all’adeguamento di quelle esistenti, **a condizione che siano garantite, a cura del soggetto attuatore, adeguate misure tecniche di progettazione e di gestione, nonché la riduzione delle situazioni di rischio.** In tali casi, **laddove emergano condizioni oggettivamente ostative**, in deroga alla disciplina di cui ai precedenti commi, è ammessa la delocalizzazione degli edifici e delle attività economiche, nonché la ricollocazione dei soggetti residenti, interferiti dalla realizzazione di opere pubbliche, mediante interventi di sostituzione edilizia, a condizione che la nuova collocazione determini un allontanamento dalla fonte di rischio **e la riduzione del rischio stesso.**

6.2.2 Fascia di protezione B

Non è ammessa la nuova costruzione per insediamenti residenziali caratterizzati da Indici di Utilizzazione Insediativi superiore a 1,0 mq/mq.

Non è altresì consentito l’insediamento di “funzioni sensibili” di cui al punto 6.2.1 se destinati a un numero di soggetti deboli superiore a 100 unità.

Non sono consentite opere funzionali all’allestimento di spazi all’aperto che prevedano la contemporanea presenza di oltre 500 persone (ad esempio mercati stabili).

7.3 Stabilimento Carmagnani

~~Nelle more dell’applicazione da parte del gestore di misure dirette alla rimozione dei fattori condizionanti che hanno comportato la “non compatibilità territoriale” dello stabilimento, nelle~~

porzioni di territorio interessate dall'inviluppo geometrico delle aree di danno sono ammessi esclusivamente interventi sul patrimonio edilizio esistente sino al risanamento conservativo. E' ammessa la realizzazione della viabilità di sponda sinistra del torrente Varena, ricompresa nel Distretto di concertazione 1.02, già oggetto del parere del Comitato Tecnico Regionale.

7.4 Stabilimenti RIR in ambito portuale – Norma Transitoria

Per gli stabilimenti RIR presenti in ambito portuale, nelle more dell'adozione da parte dell'Autorità Portuale del Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale (RISP), vige la normativa di cui alla Variante al P.T.C. della Provincia di Genova approvata con D.C.P. n. 39 del 18.06.2008.

7.5 Nuovi stabilimenti o modifica di quelli esistenti non già classificati a rischio di incidente rilevante ai sensi degli art. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99.

L'insediamento di nuovi stabilimenti, ovvero la modifica di quelli esistenti non già classificati a rischio di incidente rilevante ai sensi degli art. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99., laddove ammesso dalla disciplina del PUC, è subordinato alla pertinente procedura di variante al PUC, incidendo sui contenuti dell'elaborato tecnico RIR, parte integrante della Descrizione Fondativa.

7.6 Modifica con aggravio degli stabilimenti esistenti già classificati ai sensi degli art. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99.

La modifica con aggravio degli stabilimenti esistenti già classificati ai sensi degli art. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 è subordinata alla preventiva verifica di congruenza con l'elaborato tecnico RIR; nel caso in cui dall'esito della verifica, derivi l'esigenza di modifiche e/o integrazioni all'elaborato, si dovrà dar corso al necessario procedimento di variante al PUC.

7.7 Cessazione o esclusione della classificazione a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'art. 6, e 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

A seguito della formale comunicazione da parte del Gestore della cessazione dell'attività di un'azienda o della sua eventuale esclusione dalla classificazione a rischio di incidente rilevante, cessa di operare la disciplina di cui al presente art. 17 punto 7., restando vigenti le previsioni del PUC in merito all'assetto urbanistico della zona compresa all'interno delle stesse aree non più interessate dalle "fasce di protezione".

~~porzioni di territorio interessate dall'inviluppo geometrico delle aree di danno sono ammessi esclusivamente interventi sul patrimonio edilizio esistente sino al risanamento conservativo. E' ammessa la realizzazione della viabilità di sponda sinistra del torrente Varena, ricompresa nel Distretto di concertazione 1.02, già oggetto del parere del Comitato Tecnico Regionale.~~

6.3 Stabilimenti RIR in ambito portuale – Norma Transitoria

Per gli stabilimenti RIR presenti in ambito portuale, nelle more dell'adozione da parte dell'Autorità Portuale del Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale (RISP), vige la normativa di cui alla Variante al P.T.C. della Provincia di Genova approvata con D.C.P. n. 39 del 18.06.2008.

6.4 Nuovi stabilimenti o modifica di quelli esistenti non già classificati a rischio di incidente rilevante ai sensi degli art. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99.

L'insediamento di nuovi stabilimenti, ovvero la modifica di quelli esistenti non già classificati a rischio di incidente rilevante ai sensi degli art. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99., laddove ammesso dalla disciplina del PUC, è subordinato alla pertinente procedura di variante al PUC **(art. 44 comma 7 L.R. 36/1997)**, incidendo sui contenuti dell'elaborato tecnico RIR, parte integrante della Descrizione Fondativa.

6.5 Modifica con aggravio degli stabilimenti esistenti già classificati ai sensi degli art. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99.

La modifica con aggravio degli stabilimenti esistenti già classificati ai sensi degli art. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 è subordinata alla preventiva verifica di congruenza con l'elaborato tecnico RIR; nel caso in cui dall'esito della verifica, derivi l'esigenza di modifiche e/o integrazioni all'elaborato, si dovrà dar corso al necessario procedimento di variante al PUC **(art. 44 comma 7 L.R. 36/1997)**.

6.6 Cessazione o esclusione della classificazione a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'art. 6, e 8 del D.Lgs. 334/99 e ss.mm.ii.

A seguito della formale comunicazione da parte del Gestore della cessazione dell'attività di un'azienda o della sua eventuale esclusione dalla classificazione a rischio di incidente rilevante, cessa di operare la disciplina di cui al presente art. 17 punto **6**, restando vigenti le previsioni del PUC in merito all'assetto urbanistico della zona compresa all'interno delle stesse aree non più interessate dalle "fasce di protezione". **(art. 43 L.R. 37/1997)**.

LEGENDA


	del territorio non insediato		e paesaggistico
	AC-VP ambito di conservazione del territorio di valore paesaggistico e panoramico		sistemi di paesaggio
	AR-PA ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola		macro area paesaggistica
	AR-PR (a) ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale		ambito con disciplina urbanistica speciale
	AR-PR (b) ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale		fascia di protezione "A" stabilimenti a rischio rilevante
	AC-CS ambito di conservazione del centro storico urbano		fascia di protezione "B" stabilimenti a rischio rilevante
	AC-VU ambito di conservazione del verde urbano strutturato		area di danno stabilimenti a rischio di incidente rilevante incompatibili
	AC-US ambito di conservazione dell'impianto urbano storico		aree di osservazione stabilimenti a rischio di incidente rilevante (Variante PTC della Provincia - D.C.P. 39/2008)
	AC-AR ambito di conservazione Antica Romana		ambito portuale
	AC-IU ambito di conservazione dell'impianto urbanistico		aree di cava individuate dal Piano Territoriale delle attività estrattive

Stralcio LEGENDA P.U.C. Assetto Urbanistico - elaborazione conseguente ai pareri sovraordinati


	del territorio non insediato		e paesaggistico
	AC-VP ambito di conservazione del territorio di valore paesaggistico e panoramico		sistemi di paesaggio
	AR-PA ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola		macro area paesaggistica
	AR-PR (a) ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale		ambito con disciplina urbanistica speciale
	AR-PR (b) ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale		fascia di protezione "A" stabilimenti a rischio rilevante
	AC-CS ambito di conservazione del centro storico urbano		fascia di protezione "B" stabilimenti a rischio rilevante
	AC-VU ambito di conservazione del verde urbano strutturato		aree di osservazione stabilimenti a rischio di incidente rilevante (Variante PTC della Provincia - D.C.P. 39/2008)
	AC-US ambito di conservazione dell'impianto urbano storico		ambito portuale
	AC-AR ambito di conservazione Antica Romana		aree di cava individuate dal Piano Territoriale delle attività estrattive
	AC-IU ambito di conservazione dell'impianto urbanistico		aree di esproprio-cantiere relative a opere infrastrutturali

Stralcio LEGENDA P.U.C. Assetto Urbanistico - elaborazione conseguente ai pareri sovraordinati modificata con l'eliminazione delle aree di danno relative allo stabilimento Carmagnani conseguente al superamento delle ragioni di incompatibilità

Municipio VII - PONENTE



Stralcio P.U.C. Assetto Urbanistico - elaborazione conseguente ai pareri sovraordinati



Stralcio P.U.C. Assetto Urbanistico - elaborazione conseguente ai pareri sovraordinati modificata con l'eliminazione delle aree di danno relative allo stabilimento Carmagnani conseguente al superamento delle ragioni di incompatibilità